

# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 7  
DEL 14 FEBBRAIO 2023  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 6  
DELL'8 FEBBRAIO 2023

S O O 7

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 10 febbraio 2023, n. 2

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

pag. **2**

---

### **Legge** regionale 10 febbraio 2023, n. 3

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

pag. **15**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23\_SO7\_1\_LRE\_2\_1\_TESTO

### **Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2**

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### INDICE

- Art. 1 - (*Oggetto e finalità*)
- Art. 2 - (*Efficacia dell'intesa*)
- Art. 3 - (*Partecipazione al CINSEDO*)
- Art. 4 - (*Norme finanziarie*)
- Art. 5 - (*Entrata in vigore*)

#### Art. 1

(*Oggetto e finalità*)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta a Monza il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

#### Art. 2

(*Efficacia dell'intesa*)

1. L'intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

## Art. 3

*(Partecipazione al CINSEDO)*

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58, e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad Enti, Associazioni e Comitati), a titolo di quota associativa.

## Art. 4

*(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

## Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 febbraio 2023

FEDRIGA

**Allegato A (articolo 1)**

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

*considerato che*

- il 15-16 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, anche per il confronto con il Governo;
- l'11 ottobre 1995, le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l'impegno a rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- il 9 giugno 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per disciplinare i lavori e innovare l'organizzazione per consolidare il patto di leale collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome;
- il 27 maggio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i contenuti della propria libera e volontaria associazione;
- il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario e in vista dell'incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome;

*tutto ciò premesso*

- esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema istituzionale;
- ritengono che l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, l'affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;
- evidenziano, all'opposto, l'esigenza di una nuova stagione politica in cui l'esercizio delle competenze e delle funzioni sia improntato a logiche di intensa complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche dalla condivisione *ex ante* di comuni obiettivi strategici;
- evidenziano l'importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune;

- si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al “sistema delle Regioni”, istituzionalizzando l’organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un’ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell’interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione;
- si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale, per la rappresentanza delle Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Pertanto,  
i sottoscritti Presidenti della*

Regione Abruzzo  
Regione Basilicata  
Regione Calabria  
Regione Campania  
Regione Emilia-Romagna  
Regione Friuli-Venezia Giulia  
Regione Lazio  
Regione Liguria  
Regione Lombardia



Regione Marche  
Regione Molise  
Regione Piemonte  
Regione Puglia  
Regione Sardegna  
Regione Siciliana  
Regione Toscana  
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  
Regione Umbria  
Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
Regione del Veneto  
Provincia autonoma di Bolzano  
Provincia autonoma di Trento

*di comune accordo e ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della  
Repubblica Italiana, convengono quanto segue*

Articolo 1  
(Costituzione della Conferenza)

È costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

La Conferenza è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.

## Articolo 2

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
- b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
- c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
- d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

## Articolo 3

(Organi della Conferenza)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi:
  - a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea assume le determinazioni all'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;
  - b) il Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il

componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale rappresentante;

- c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma;
- d) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea con la medesima procedura di cui alla lettera c);
- e) il Segretario generale.

#### Articolo 4

##### (Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un Regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità. Il Regolamento è pubblicato su tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021.






## Articolo 5

(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

La presente intesa sarà ratificata entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome.

Monza, 6 dicembre 2022

**Regione Abruzzo****Regione Basilicata****Regione Calabria****Regione Campania****Regione Emilia-Romagna****Regione Friuli-Venezia Giulia**

**Regione Lazio**

M. M.

**Regione Liguria**

Genio

**Regione Lombardia**

Haugh

**Regione Marche**

Federico

**Regione Molise**

Sancti Bone

**Regione Piemonte**

Di Olio

**Regione Puglia**

Indie Quilvano

**Regione Sardegna**

La no

**Regione Siciliana**

R. d. S. f.

**Regione Toscana**

Enzo Gianni

**Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol**

Mauricio Fryth

**Regione Umbria**

Pa.

**Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**


Amis

**Regione del Veneto**




---

**Provincia autonoma di Bolzano**



---

**Provincia autonoma di Trento**



---

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), come da ultimo modificato dall'art. 85, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è il seguente:

Art. 117

- omissis -

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è il seguente:

Art. 8

*(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:

a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;

b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;

c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;

d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;

e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;

f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;

g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;

h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;

i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro

quindici giorni;

j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;

k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58, e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad Enti, Associazioni e Comitati), è il seguente:

#### Art. 5

La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Centro interregionale di studi e documentazioni - CINSEDO -, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo Statuto del Centro prevede siano forniti senza scopo di lucro, concede ad esso un contributo annuale, inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e Province autonome.

### **LAVORI PREPARATORI**

#### **Progetto di legge**

##### **n. 189**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 19 dicembre 2022;
- assegnato alla V Commissione permanente il 20 dicembre 2022;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 10 gennaio 2023 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Bernardis;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, senza modifiche, nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2023;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 684/P del 3 febbraio 2023.



23\_SO7\_1\_LRE\_3\_1\_TESTO

## **Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3**

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

**Il Consiglio regionale** con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

### Art. 1

*(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)*

1. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:

<<7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 febbraio 2023

FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 23***(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)*

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

**7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.**

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

**LAVORI PREPARATORI****Progetto di legge****n. 176**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 26 settembre 2022 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta dell'11 ottobre 2022 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Bernardis;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2022 e approvato nella stessa seduta, senza modifiche, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto;
- comunicazione dell'avvenuta approvazione data dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione con nota n. 0005459/P del 28 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29/2001;
- legge pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 40 del 9 novembre 2022 al BUR n. 45 del 9 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 29/2001;
- legge promulgata, decorsi tre mesi dalla prima pubblicazione, per mancata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29/2001;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 839/P del 10 febbraio 2023.

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltrato dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltrato del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA